



## **Comune di Jesi Servizio Urbanistica e Ambiente**

### **Linee guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra**

*(aggiornate in base alla Delibera Assemblea Legislativa Regionale n°13 del 30/09/2010)*

**approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 04/03/2011**

#### **Redatto dal gruppo di lavoro:**

Coordinatore e progettista del gruppo  
Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente

**Ing. Andrea Crocioni**

#### **Servizio Urbanistica e Ambiente**

Responsabile del procedimento e progettista  
Responsabile amministrativo e progettista  
Collaboratore informatico

**Ing. Simone Messersì  
Geom. Roberto Tiberi  
Sig. Tonino Conti**

## Premessa

La Comunità Europea ha dettato i principi in materia di fonti rinnovabili, stabilendo la priorità a livello comunitario della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Anche il D. Lgs. n. 387/2003, attuativo delle Direttive Comunitarie, prevede che la finalità sia quella di promuovere e favorire lo sviluppo di impianti derivabili da fonti rinnovabili.

Tuttavia lo sviluppo di tali impianti deve essere inserito nel territorio, nel rispetto della normativa volta alla tutela paesaggistica, alla tutela del patrimonio agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale .

In esecuzione del punto 2) del deliberato dell'Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30/09/2010 il Comune con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 04/03/2011 ha individuato su apposita cartografia, le aree non idonee come risultanti dalla trasposizione sul proprio strumento urbanistico delle categorie di cui all'Allegato I della suddetta delibera regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si applicano le disposizioni della Deliberazione regionale sopracitata e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "*linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*".

## Articolo 1

### Finalità

Il comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n.57, articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 articolo 14.

Il presente documento recepisce ed integra gli indirizzi generali tecnico-amministrativi approvati dall'Assemblea Legislativa della Regione Marche con atto n.13 del 30/09/2010 "*individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12*" alla luce delle interpretazioni approvate dalla Giunta Regionale con successivo atto n.1756 del 06/12/2010.

Vengono altresì di seguito elencate le aree ritenute non compatibili con l'installazione degli impianti eolici.

## Articolo 2

### Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti linee guida, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, si applicano a tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al terreno sia con strutture fisse che con strutture mobili (ad esempio impianti ad "inseguimento"), nonché agli impianti eolici a terra da realizzare nel territorio rurale come definiti al successivo art. 3.

Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

## Articolo 3

### Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

- **territorio rurale**: l'insieme delle aree classificate in base al Piano Regolatore Generale vigente come TR1 (aree agricole), TR2 (aree rurali di pregio), TR3 (corridoi ecologici), TR4 (aree rurali di rischio), TR5 (isole della produzione);
- **impianto fotovoltaico**: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione

diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

• **impianti eolici di piccola e grande taglia**: come definiti al capitolo 2 par. 2.1 dell'allegato A alla Delibera di G. R. n° 829 del 23/07/2007 "*indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano*".

#### **Articolo 4**

##### **Aree non idonee per impianti fotovoltaici**

1. Con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 04/03/2011 è stata approvata la cartografia delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, distinte per taglia di potenza, nonché la relativa tabella riassuntiva.

2. Di seguito si riportano le limitazioni previste, per tali impianti, dall'allegato II della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30/09/2010 alla luce delle interpretazioni approvate dalla Giunta Regionale con successivo atto n.1756 del 06/12/2010:

- L'individuazione delle aree non idonee non si applica agli impianti totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone "D". Per tali impianti non si applicano inoltre i punti 2,3,6 (ad eccezione del punto 6.8) e 7 dell'allegato II;
- La deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale sopracitata non si applica agli impianti di cui all'allegato B2 numero 6 lettera n-decies punti 3) e 4) della L.R. 7/04 e ss.mm.ii.;
- I siti utilizzabili ai fini dell'installazione di impianti individuati al punto 16.1 lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, che ricadono all'interno di aree non idonee (punti 4, 9, 27, 32, 33 e 40 della tabella riassuntiva citata al punto 1) sono da considerare aree idonee;
- In conformità all'art. 12 comma 3, lettera m) delle NTA del Piano per l'Assetto Idrogeologico nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 13/1990 e ss.mm.ii., all'interno delle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità P3, di cui al punto 17 della tabella riassuntiva, quando non presenti livelli di tutela più restrittivi, sono ammessi esclusivamente gli impianti con potenza fino a 200 kWp realizzati dalle imprese agricole e qualificati come "attività agricola connessa", se non diversamente localizzabili nei terreni dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico dell'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato alla verifica tecnica di cui all'art. 12, comma 5, delle NTA del P.A.I. e alla istituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 3, della L. R. 13/90 e ss. mm.ii.;
- Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela, si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista;
- Restano ferme le disposizioni relative alle ulteriori aree non idonee "non cartografabili".

3. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1756 del 06/12/2010 la deliberazione n.30/2010 si applica anche agli impianti fotovoltaici a terra all'interno di corti di pertinenza, in quanto la corte non è individuata tra le pertinenze previste per tipologie di impianti integrati contemplate dal D. M. Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

#### **Articolo 5**

##### **Vincoli territoriali per gli impianti eolici di piccola taglia**

1. E' da evitare la realizzazione di impianti eolici a terra di piccola taglia nelle aree rurali di seguito elencate:

a) in quanto, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, costituiscono elementi ed aree di pregio del territorio rurale e tutela della biodiversità:

- edifici e complessi di valore storico documentale in territorio rurale TR2.1;
- il sistema delle ville TR2.2;

- il paesaggio agrario storico TR2.3;
- aree archeologiche;
- aree panoramiche;
- riserva naturale regionale;
- sito di interesse comunitario (SIC) e zona a protezione speciale (ZPS);
- crinali;
- versanti;
- corridoi ecologici TR3.

b) in quanto presentano particolari condizioni di instabilità idrogeologica:

- calanchi TR4.3 e relative fasce di rispetto.

c) in quanto area di rispetto di impianti di pubblico interesse esistenti:

- aree di rispetto cimiteriale.

2. Sono inoltre da evitare:

- l'area di notevole interesse pubblico paesaggistico in località "Monte Cappone - Colleolivo" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1305 del 06/10/2008;
- le aree agricole interessate da produzioni agro alimentari locali D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G..

### **Articolo 6**

#### Vincoli territoriali per gli impianti eolici di grande taglia

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5, l'installazione degli impianti eolici di grande taglia è comunque vietata nelle zone di cui capitolo 2 paragrafo 2.2.1 dell'allegato A alla Delibera di G. R. n. 829 del 23/07/2007 "*indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano*".

### **Articolo 7**

#### Elementi e requisiti per il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio

La realizzazione degli impianti in argomento deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili e assicurare la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture di supporto e l'area asservita all'intervento. A tal fine si riportano di seguito gli elementi per il corretto insediamento degli stessi:

#### Impianti fotovoltaici

Il progetto deve attenersi alle seguenti misure di prevenzione e mitigazione che recepiscono ed integrano quelle previste al punto 6 dell'allegato II della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30/09/2010:

1. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di proprietà pari a quella prevista per le nuove abitazioni in zone agricole dalla legislazione regionale vigente, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kWp, per i quali è applicata la distanza di 5,00 mt. dai confini di proprietà;
2. Nei casi in cui il progetto confini con terreni interessati da colture agricole certificate, ai fini di evitare possibili impatti derivanti dall'alterazione del microclima, tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima da tali colture superiore a 40 metri;

3. La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari. Le modalità di schermatura dell'impianto sono quelle riportate nell'allegato delle presenti linee guida;
4. Le eventuali recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, a maglia larga. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le stesse dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna;
5. La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione;
6. Per la minimizzazione degli eventuali impatti, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria di accesso; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. In ogni caso la nuova viabilità dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali;
7. La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;
8. Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;
9. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere, per quanto tecnicamente possibile, interrate;
10. Sulle aree di versante dovrà essere predisposto un adeguato sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche;
11. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate. Tali manufatti dovranno essere tinteggiati con colori delle terre;
12. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, da realizzare con moduli a suolo di qualsiasi potenza, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di strutture ricettive e turistiche, che esercitano l'attività da almeno un anno, pari a metri lineari 200.

#### Impianti eolici (piccola taglia)

Il progetto per l'installazione di tali impianti deve in generale tenere conto delle seguenti indicazioni:

1. Utilizzare preferibilmente impianti su sostegni tubolari e non a traliccio;
2. Utilizzare soluzioni cromatiche neutre e vernici anti riflettenti;
3. Non prevedere cabine di trasformazione a base palo, al fine di evitare zone cementate;
4. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate. Tali manufatti dovranno essere tinteggiati con colori delle terre;
5. Le eventuali recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, a maglia larga. Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le stesse dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna;
6. La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione;
7. Per la minimizzazione degli eventuali impatti, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già

una rete viaria di accesso; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. In ogni caso la nuova viabilità dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali;

8. La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;

9. Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;

10. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere, per quanto tecnicamente possibile, interrate;

11. La disposizione di più generatori dovrà preferibilmente seguire l'andamento delle geometrie consuete del territorio;

12. Utilizzare generatori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;

13. La distanza di ciascuna turbina eolica da strade pubbliche e dai confini di proprietà dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Tali impianti devono rispettare in generale gli indirizzi di cui all'allegato 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "*linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" e quelli di cui al capitolo 2 paragrafi 2.3 dell'allegato A alla Delibera di G. R. n° 829 del 23/07/2007 "*indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano*".

#### Impianti eolici (grande taglia)

Per gli impianti eolici di grande taglia, valgono le indicazioni progettuali relative agli impianti di piccola taglia di cui sopra. Gli stessi devono in ogni caso rispondere in generale agli indirizzi di cui all'allegato 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "*linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" e a quelli di cui al capitolo 2 paragrafo 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato A alla Delibera di G. R. n.829 del 23/07/2007 "*indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano*".

### **Articolo 8**

#### Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi

Ai sensi dell'art. 12 comma 4, del D. Lgs. 387/2003, il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte del Comune dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria di cui al successivo articolo 9, il proponente deve:

1. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
2. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
3. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi;
4. comunicare con cadenza annuale lo stato di attivazione dell'impianto.

### **Articolo 9**

#### Garanzie

1. Per quanto riguarda le garanzie da prestare a favore del Comune per l'esecuzione degli

interventi di dismissione, e delle opere di messa in pristino degli impianti fotovoltaici soggetti ad autorizzazione unica, si fa riferimento al punto 5 dell'allegato II della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n.13 del 30/09/2010.

2. Per quanto riguarda gli impianti eolici, nei casi in cui sia previsto il rilascio dell'autorizzazione unica, il calcolo della polizza fideiussoria sarà basato sul computo metrico estimativo allegato al progetto di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi.

3. A maggiore garanzia, prima del rilascio dell'atto autorizzatorio, deve essere sottoscritto dal proponente apposito atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune che impegni lo stesso alla dismissione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

4. A garanzia dell'attecchimento della schermatura verde degli impianti fotovoltaici prevista dall'art. 7 delle linee guida, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'impianto, dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al 50% del costo di realizzazione della schermatura stessa. Tale polizza fideiussoria sarà svincolata dopo 3 anni dalla comunicazione della fine della piantumazione e previo sopralluogo e parere favorevole del Servizio Aree Verdi del Comune.

### **Articolo 10** Oneri istruttori

Ai sensi di quanto previsto dal punto 4 dell'allegato II della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n.13 del 30/09/2010 il proponente, all'atto della presentazione della domanda per impianti fotovoltaici soggetti ad autorizzazione unica, deve versare all'Autorità Competente una somma pari a 0,03% del valore dichiarato dell'opera.

Qualora l'opera sia soggetta alla procedura di VIA tale onere è ridotto allo 0,01%.

### **Articolo 11** Misure compensative

Il Comune ritiene opportuna l'applicazione delle misure compensative, nel caso di impianti fotovoltaici soggetti ad autorizzazione unica nella misura massima prevista dal punto 6 dell'allegato II della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n.13 del 30/09/2010, e precisamente:

- lo 0,5% dei proventi in caso di progetto proposto da imprenditore agricolo;
- il 2% dei proventi in tutti gli altri casi.

### **Articolo 12** Impatti cumulativi

Fermo restando quanto previsto dal punto 7 dell'allegato II della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n.13 del 30/09/2010 come modificato dall'art. 6 comma 5 della L. R. 16/10 in termini di impatti cumulativi ai fini della Verifica di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del suddetto paragrafo, con specifico riferimento all'intervallo di potenza da 20 a 200 kWp, quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina la non idoneità viene proposta a meno di 200 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite di 200 kWp, si applica il criterio degli impianti con potenza superiore a 200 kWp.

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 20 kWp.

### **Articolo 13** Allegati delle Linee Guida


Forma parte integrante e sostanziale delle presenti Linee Guida l'elaborato allegato "Modalità di schermatura degli impianti fotovoltaici a terra con elementi vegetali".

## ALLEGATO - MODALITA' DI SCHERMATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA CON ELEMENTI VEGETALI

### • FASCIA TAMPONE A BOSCHETTO

Per la schermatura degli impianti fotovoltaici di cui alle presenti linee guida si riportano di seguito le indicazioni relative alla realizzazione di un'opportuna *fascia tampone* da posizionare preferibilmente sul perimetro dell'area interessata dall'intervento e, nel caso in cui sia prevista la recinzione, all'esterno della recinzione stessa. Tale fascia deve essere *discontinua* (*interrotta e sfalsata su due o più file ogni 10 ml*).

- Si suggerisce un possibile schema di fascia tampone (larghezza minima ml 3):



Schema tipo fascia tampone

- Essenze arboree/arbustive suggerite per la fascia tampone (per 10 ml di schermatura):

- n°3 **Alberi di terza grandezza (Tip. A)** (*Laurus nobilis* o *Ligustrum vulgare*, h a maturità < 8 ml) 1 pianta ogni 3 m;
- n°20 **Arbusti Sempreverdi/Caducifoglie del tipo (Tip. B)**: *Escallonia* spp., *Rhamnus alaternus*, *Viburnum tinus*, *Spartium junceum*, *Prunus spinosa*, *Euonymus europaeus*, *Cornus sanguinea/mas*, *Crataegus monogyna/oxiacantha*.


Le dimensioni, l'altezza e la densità della fascia tampone devono essere definite sulla base della compatibilità tra le diverse funzioni delle zone che devono essere separate. In ogni caso le essenze utilizzate devono raggiungere, al momento della messa a dimora, un'altezza minima di ml 1,5. Gli arbusti devono essere prevalentemente sempreverdi, per garantire un'adeguata copertura visiva dall'esterno; devono poi venire alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada, cercando di creare un effetto il più naturale possibile.



- **MODALITA' DI SCHERMATURA DI IMPIANTI DI SUPERFICIE RADIANTE > 6000 mq**

Nel caso di *impianti con superficie radiante superiore a 6000 mq*, al fine di interrompere la stesa dei relativi moduli, oltre alla totale schermatura perimetrale, vanno previste ulteriori fasce tampone intermedie.

Si riporta il seguente schema indicativo per un impianto di 8.000 mq:



In ogni caso la fascia tampone sia perimetrale che intermedia dovrà avere un andamento il più possibile naturale.